

## AGEVOLAZIONI

---

### ***In Gazzetta la legge per donare gli alimenti in eccesso***

di **Luigi Scappini**

Aspettando l'emanazione dell'atteso **decreto** con cui deve essere chiuso il cerchio in merito all'**agricoltura sociale** come disciplinata dalla **L. 141/2015**, il mondo agricolo e quello agro-alimentare si **arricchisce** di una ammirevole **forma di sostegno** per i meno **abbietti**, introdotta con la **L. 166/2016**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2016, disciplinante le modalità con le quali è possibile procedere alla **donazione** e alla **distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini solidaristici**.

In particolare, la legge si pone l'**obiettivo di ridurre** gli **sprechi** dei suddetti prodotti, **attraverso** il **recupero** e la **donazione** delle eventuali **eccedenze alimentari**, destinandole, in via prioritaria, al **consumo umano, nonché**, in tal modo, conseguire una **riduzione** in termini di **produzione di rifiuti** biodegradabili, altrimenti destinati allo smaltimento in discarica.

Soggetti interessati sono da un lato gli **operatori del settore alimentare** definiti, dall'articolo 2, come i soggetti **pubblici o privati**, operanti con o senza scopo di lucro, che svolgono **attività connesse** a una delle **fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione** degli **alimenti** e dall'altro gli enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, costituiti per finalità solidaristiche e civiche e che, nel rispetto del proprio statuto o atto costitutivo, promuovono e realizzano attività di interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale.

Tali soggetti, hanno l'obbligo di **cedere gratuitamente** le eccedenze alimentari che ricevono, idonee al consumo umano, in via prioritaria a favore dei **soggetti indigenti**.

Nel caso in cui dette **eccedenze non** siano **più** idonee al **consumo umano**, possono essere **destinate** al sostegno vitale degli **animali** oppure all'**autocompostaggio** o al **compostaggio** di comunità con metodo aerobico.

Oggetti di cessione a titolo gratuito sono, come ampiamente detto, le eccedenze alimentari intese come i **prodotti alimentari, agricoli ed agro-alimentari** che, nel rispetto della **sussistenza** dei requisiti di **igiene e sicurezza** del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: **invenduti** o non somministrati per carenza di domanda, **ritirati** dalla vendita perché non conformi ai requisiti minimi dell'azienda venditrice, **rimanenze** di attività promozionali, sono **vicini** alla data di **scadenza**, sono **invenduti** per effetti di danni arrecati da eventi atmosferici o sono diventati inidonei perché l'imballaggio ha subito delle alterazioni.

Dette derrate possono consistere anche in eccedenze alimentari che hanno **superato il termine**

**minimo di conservazione**, sempre a condizione che siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione.

Possono essere oggetto di cessione gratuita anche i **prodotti finiti** della **panificazione** e i **derivati** degli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non **necessitano di condizionamento termico**, che, non essendo stati venduti o somministrati entro le ventiquattro ore successive alla produzione, risultano eccedenti presso le rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, i produttori artigianali o industriali, la ristorazione organizzata, inclusi gli **agriturismi**, e la **ristorazione collettiva**.

Per quanto attiene i **prodotti agricoli**, ne è ammessa la donazione anche per la parte eccedente **in campo** o di prodotti di **allevamento** idonei al consumo umano e animale ai soggetti donatori, nel qual caso le **operazioni di raccolta** o di **ritiro**, se effettuate direttamente dai donatori o da loro incaricati, sono svolte sotto la **responsabilità di chi effettua** le attività medesime, nel rispetto delle previste norme in materia di igiene e sicurezza alimentare.

Ai sensi dell'articolo 4, è previsto che, una volta ottenute, le eccedenze alimentari, sempre nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza, **possono** subire una **trasformazione** per ottenere **prodotti** destinati in via prioritaria all'**alimentazione umana** o al sostegno vitale di **animali**.

Per quanto riguarda i **prodotti farmaceutici**, l'intervento avviene inserendo nel contesto dell'articolo 157, D.Lgs. 219/2006, il nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale viene previsto che con un decreto del Ministro della salute saranno individuate le modalità per consentire la donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e la successiva utilizzazione dei suddetti medicinali da parte di queste, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità.

*Per approfondire le problematiche fiscali in agricoltura vi raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:*



Seminario di specializzazione  
di 1 giornata intera

**LE PROBLEMATICHE FISCALI IN AGRICOLTURA** ►►